

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 1 di 30

GESTIONE DEI RIFIUTI

Data emissione		26/06/2019	Data decorrenza		26/06/2019
Redatto		Verificato		Approvato	
HSEQ/Ambiente e Prevenzione degli incidenti rilevanti		SPP del Gruppo Snam PFM		HSEQ	

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 2 di 30

INDICE

1.	OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2.	DEFINIZIONI	4
3.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	5
3.1.	Aspetti generali	5
3.2.	Produzione dei rifiuti	6
3.3.	Rifiuti prodotti dalla Società	7
3.3.1.	Caratterizzazione dei rifiuti (Individuazione codice C.E.R.)	7
3.3.2.	Deposito temporaneo dei rifiuti	9
3.3.3.	Registro di carico e scarico	13
3.3.4.	Compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto	16
3.3.5.	Trasporto	19
3.3.6.	Intermediario	22
3.3.7.	Conferimento a smaltimento e/o recupero	22
3.3.8.	Denuncia annuale rifiuti (MUD).....	23
3.3.9.	Aspetti specifici.....	23
3.4.	Rifiuti prodotti dagli appaltatori	26
4.	ELENCO ALLEGATI	28
5.	RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO	28
6.	ABROGAZIONI	29
7.	RIFERIMENTI	29

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 3 di 30

STORICO DELLE REVISIONI			
Rev.	Data emissione	Descrizione principali modifiche	
00	26-06-2019	-	Prima emissione

Le principali modifiche sono evidenziate nel testo in azzurro e tramite [sottolineatura tratteggiata](#).

Nel caso in cui sia stato rivisto il testo di un intero paragrafo, la revisione è indicata dal titolo in azzurro e tramite [sottolineatura tratteggiata](#).

Nel caso di revisione dell'intero corpo del documento, è sufficiente indicare sinteticamente la motivazione della revisione nella tabella "Storico delle revisioni".



1. OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive compiti, responsabilità e modalità operative per la corretta gestione dei rifiuti.

Il presente documento si applica alle società del Gruppo Snam.

2. DEFINIZIONI

Rifiuto: (art. 183, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 152/06): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso: (art. 183, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 152/06) rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui al Regolamento CEE/UE 18 dicembre 2014, n. 1357. L'elenco di tali caratteristiche è riportato in Allegato 2 insieme ad un estratto del suddetto Regolamento.

Rifiuti derivanti da attività di servizio: per le società del gruppo Snam principalmente i rifiuti derivanti da attività di ufficio.

CER: Codice Europeo Rifiuto composto da una sequenza numerica di 6 cifre riunite in coppie volte a identificare un rifiuto; l'elenco dei CER è riportato nell'Allegato alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come modificato dalla Decisione del 18 dicembre 2014 a partire dal 1 Giugno 2015.

Produttore di rifiuti: (art. 183, comma 1, lettera “f” del D.Lgs. 152/06): il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Detentore di rifiuti: (art. 183, comma 1, lettera “h” del D.Lgs. 152/06): il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. L'elenco di tali operazioni è riportato nell'Allegato 1.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del D.Lgs.152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. L'elenco di tali operazioni è riportato nell'Allegato 1.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 5 di 30

Stoccaggio (art. 183, comma 1, lettera “aa” del D.Lgs. 152/06): le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Deposito temporaneo: (art. 183, comma 1, lettera “bb” del D.Lgs. 152/06) il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Unità locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1 del DM 52 del 18/02/2011.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1. Aspetti generali

Le fasi principali della gestione dei rifiuti, ai fini del presente documento, sono le seguenti:

- produzione dei rifiuti;
- codifica e classificazione dei rifiuti;
- presa in carico sul registro di carico e scarico;
- gestione del deposito temporaneo;
- predisposizione dell'avvio a recupero/smaltimento e verifica autorizzazioni di intermediari, trasportatori, smaltitori e recuperatori;
- compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto;
- invio a smaltimento o recupero del rifiuto;
- scarico dal registro di carico e scarico dei rifiuti;
- ricevimento quarta copia Formulario di identificazione del rifiuto;
- denuncia annuale rifiuti (MUD).

	Istruzione Tecnica di Lavoro	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 6 di 30

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), quali le centrali di compressione di Snam Rete Gas (SRG) e Stogit (STG) e l'impianto di rigassificazione di GNL Italia (GNL), l'AIA può fissare prescrizioni particolari per la gestione dei rifiuti, a cui è necessario ottemperare ad integrazione di quanto di seguito descritto.

È necessario che tutto il personale adotti comportamenti atti a ridurre la produzione dei rifiuti privilegiando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, e che i soggetti preposti vigilino sul rispetto delle presenti norme da parte dei propri collaboratori e delle Imprese Terze.

3.2. Produzione dei rifiuti

Si possono verificare i seguenti casi:

1. Rifiuti prodotti dalla Società: sono i rifiuti prodotti durante le attività, effettuate direttamente da personale interno, gestiti e inviati a recupero/smaltimento dalla Società.


Rientrano in questa categoria ad esempio:

- a. i toner non sostituiti da personale delle imprese appaltatrici;
- b. i rifiuti da attività di manutenzione effettuata da personale interno quali filtri, setacci, residui da passaggi pig;
- c. i fanghi delle fosse settiche derivanti dallo scarico di sedi occupate unicamente da una sola società del Gruppo.

2. Rifiuti prodotti dalle imprese appaltatrici: sono i rifiuti prodotti presso le sedi/cantieri della Società, derivanti dall'attività propria dell'appaltatore, gestiti e inviati a recupero/smaltimento dalle imprese appaltatrici stesse. L'appaltatore è il produttore del rifiuto. Tale aspetto deve essere dettagliato chiaramente nel contratto d'appalto.

Rientrano in questa categoria ad esempio:

- a. i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione effettuate direttamente dagli appaltatori;
- b. le latte di vernice sporche, gli stracci, gli imballaggi;
- c. i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi i fanghi delle fosse settiche derivanti dallo scarico di sedi occupate da più società del Gruppo e/o in condominio;
- d. i materiali da costruzione e isolanti contenenti amianto. Tali materiali devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica vigente in materia di

	Istruzione Tecnica di Lavoro	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 7 di 30

amianto e materiali contenenti amianto e come descritto nell'istruzione tecnica di lavoro SNAM-HSEQ-ITL-012 "Gestione dell'amianto".

3. Rifiuti derivanti da attività date in appalto, non rientranti nei casi sopra riportati: sulla base della definizione di rifiuto e di produttore del rifiuto, del processo da cui deriva il rifiuto e dell'attività affidata, il Gestore del Contratto, con il supporto della funzione SPP di Società/HSEQ di Snam, valuta la paternità del rifiuto e ne esplicita le modalità di gestione nel relativo contratto di appalto, già in fase di Richiesta d'Offerta.

3.3. Rifiuti prodotti dalla Società

3.3.1. Caratterizzazione dei rifiuti (Individuazione codice C.E.R.)

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in **rifiuti urbani e rifiuti speciali** e secondo le caratteristiche di pericolosità in **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**. (art.184 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

I rifiuti urbani prodotti dalle Società del gruppo sono costituiti dai rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di ufficio (es. carta, vetro...), assimilati ai rifiuti urbani dal Comune territorialmente competente e gestiti tramite specifico regolamento.

I rifiuti speciali sono invece costituiti principalmente da:

- i rifiuti provenienti da attività di manutenzione;
- i rifiuti derivanti da attività di dismissione o demolizione impianti e metanodotti (ad esempio i rottami ferrosi quali tubazioni ed impianti dismessi);
- i fanghi dalla pulizia dei serbatoi, dei filtri, residui fangosi dal passaggio PIG;
- i fanghi delle fosse settiche se quest'ultime sono in edifici di proprietà o se la Società è l'unico utilizzatore delle stesse;
- i rifiuti da attività di servizio (es. toner e rifiuti da attività di ufficio).

Tutti i rifiuti, ai fini di una corretta gestione, devono essere identificati dal produttore del rifiuto mediante l'assegnazione di uno specifico codice CER e, in caso di rifiuti pericolosi, l'identificazione delle relative classi di pericolo.

L'elenco completo dei codici CER è riportato nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla decisione 2014/955/UE e nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/06 (riportato in allegato 3b alla presente ITL).

Per rifiuti con codice a specchio (che possono essere sia pericolosi che non pericolosi) e per rifiuti pericolosi, la classificazione e la definizione delle caratteristiche di

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 8 di 30

pericolosità sono legate alla caratterizzazione analitica da effettuarsi presso opportuno laboratorio chimico, a meno di indicazioni specifiche riportate in allegato 3a.

Nel certificato di analisi devono essere espressamente riportate le seguenti informazioni minime:

- unità locale di provenienza del rifiuto;
- codice CER rifiuto;
- descrizione “operativa” del rifiuto (e non solo la denominazione ufficiale del CER);
- metodo di campionamento. Nel caso di campionamento effettuato direttamente da personale Snam le modalità di campionamento sono concordate con il laboratorio che effettuerà le analisi;
- per ogni parametro deve essere riportato il metodo di analisi, l'incertezza della misura e il valore limite di riferimento, ove presente;
- nelle conclusioni deve essere riportato il codice CER corretto da attribuire al rifiuto sulla base del processo produttivo indicato dal committente e dei risultati delle analisi e, in caso di rifiuto pericoloso, le relative classi di pericolo.

Nel certificato di analisi devono essere inseriti tutti i riferimenti previsti dagli specifici documenti aziendali, inclusa una dichiarazione attestante che le apparecchiature utilizzate sono periodicamente sottoposte a verifica di taratura secondo gli standard previsti dal costruttore e che i certificati di taratura sono disponibili presso il laboratorio e su richiesta dovranno essere resi disponibili. Tale dichiarazione non è necessaria in caso di utilizzo di laboratori accreditati *Accredia*.

Per la classificazione e la codifica dei rifiuti più frequentemente prodotti dalle Società del gruppo Snam si può, per semplicità, fare riferimento all'allegato 3a in cui sono riportate alcune indicazioni operative per la corretta gestione.

In tale elenco, per ogni tipologia di rifiuto sono indicati:

- il CER e la sua descrizione ufficiale;
- le caratteristiche del rifiuto (es. stato fisico);
- ove pericoloso, le caratteristiche di pericolo e le note ADR;
- le modalità di gestione (es. necessità di analisi di caratterizzazione).

Le informazioni riportate in allegato saranno anche di supporto per la compilazione dei Registri e dei Formulare così come descritto nei capitoli successivi.

Per tutti i rifiuti che non necessitano di particolari accortezze di gestione (es. analisi di caratterizzazione), il cui stato fisico è noto e le cui caratteristiche sono immediatamente deducibili (es. rifiuti da imballaggio non pericolosi, da demolizione e costruzione non

	Istruzione Tecnica di Lavoro	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 9 di 30

contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati ed, in generale, rifiuti con CER 'non pericoloso assoluto'), fatto salvo quanto previsto nelle AIA specifiche, la caratterizzazione e l'assegnazione del CER è effettuata sulla scorta dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ii che si riporta in allegato 3b.

L'allegato 3a è stato elaborato sulla base della codifica e della classificazione dei rifiuti effettuata negli anni a cura di ciascuna funzione SPP con il supporto della funzione HSEQ di Snam, sulla base di:

- una o più analisi di caratterizzazione;
- informazioni sulle caratteristiche delle sostanze contenute nei rifiuti ricavate dalle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- informazioni sulle caratteristiche del processo produttivo da cui il rifiuto deriva.

Le analisi di riferimento e i rapporti di classificazione sono disponibili presso le funzioni SPP e la funzione HSEQ di SNAM. È compito di ciascuna unità locale inviare alla funzione SPP di riferimento tutti i certificati delle analisi effettuate. Ciascuna funzione SPP segnala alla funzione HSEQ di Snam la necessità di eventuali aggiornamenti dell'allegato 3a al presente documento.

Per tipologie di rifiuti nuovi, non ancora gestiti e non compresi nell'elenco o non ancora classificati, è necessario:

- recuperare le informazioni sulle materie prime da cui deriva il rifiuto (schede tecniche o di sicurezza);
- recuperare le informazioni sul processo produttivo da cui deriva il rifiuto;
- in caso di informazioni non disponibili o non sufficienti, effettuare un'analisi di caratterizzazione del rifiuto.

Una volta identificate le caratteristiche, il rifiuto potrà eventualmente essere inserito in allegato 3a.

3.3.2. Deposito temporaneo dei rifiuti

Tutti i rifiuti che non possono essere avviati immediatamente a smaltimento o a recupero possono essere depositati temporaneamente in area a ciò destinata, denominata *deposito temporaneo*.

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dell'invio a recupero/smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e/o nei luoghi di concentrazione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell'art.230 del D.Lgs.152/06.

È tassativamente vietato "abbandonare" rifiuti nelle aree della Società e depositare

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 10 di 30

qualsiasi rifiuto al di fuori delle aree individuate come deposito temporaneo dei rifiuti.

Nel caso in cui, per motivi logistici e/o di spazio, non sia possibile effettuare il deposito temporaneo presso la sede dell'unità territoriale, il deposito dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione può essere realizzato presso uno o più impianti della rete gasdotti di competenza dello stesso centro di manutenzione. Per i magazzini, i laboratori, le centrali di compressione e per l'impianto di rigassificazione non è possibile effettuare il deposito temporaneo all'esterno dell'unità locale.

All'interno degli impianti soggetti ad AIA i depositi temporanei dei rifiuti prodotti dalle società del Gruppo Snam devono essere ubicati unicamente nelle aree dichiarate nell'autorizzazione stessa. In caso di modifica anche temporanea di tali aree deve essere informata tempestivamente la funzione SPP di società e deve essere data esplicita informativa all'autorità competente.

I depositi posti in essere dagli appaltatori relativamente ai rifiuti prodotti da loro stessi durante attività di cantiere non devono essere effettuati presso aree di proprietà del Committente, salvo espressa autorizzazione del Committente. In tale caso, i depositi di pertinenza degli appaltatori devono essere chiaramente distinguibili da quelli di pertinenza delle società del Gruppo Snam e al termine dei lavori l'area deve essere liberata e restituita all'uso precedente.

Il deposito temporaneo è ammesso, senza obblighi autorizzativi o di comunicazione, se vengono rispettate le condizioni tecniche e i limiti temporali e quantitativi stabiliti dalla normativa vigente (art.183, comma 1, lettera bb del D.Lgs.152/06) e sotto riportati.

In particolare:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i., tra cui rientrano i PCB e i PCT contenuti negli oli dei trasformatori, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e inviati a recupero/smaltimento tempestivamente;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo differenti o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. È necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per:
 - codice CER;
 - classi di pericolo;
 - stato fisico;
 - incompatibilità chimico/fisica;



- per i rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Le indicazioni per la cartellonistica da apporre nelle aree dei depositi temporanei e sui contenitori dei rifiuti sono riportate nell'Allegato 6;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito temporaneo raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (dalla prima registrazione di carico sul registro di carico e scarico).

Si sottolinea il fatto che **nel conteggio dei 30 m³ rientrano TUTTI i rifiuti speciali, pericolosi e non, depositati nell'unità locale.**

In caso di inosservanza di tali condizioni è necessario richiedere l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio o messa in riserva di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06. La mancanza di tali autorizzazioni e il mancato rispetto delle condizioni riportate per il deposito temporaneo comporta il rischio di incorrere in sanzioni penali ai sensi dell'art.256 del D.Lgs.152/06.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti, devono essere osservate anche le disposizioni indicate nella Delibera del 27/7/84:

- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere i rifiuti speciali pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- i rifiuti incompatibili devono essere depositati in modo che non possano venire a contatto fra di loro;
- se il deposito dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio e di opportuni dispositivi di antitraboccamento;

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 12 di 30

- se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita di liquido;
 - accessori atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- i recipienti fissi o mobili devono essere contrassegnati con etichette o targhe, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti.

È inoltre buona prassi che il deposito temporaneo abbia le seguenti ulteriori caratteristiche:

- dimensioni adeguate alle quantità di contenitori e alle tipologie di rifiuto che dovrà essere depositato;
- passaggio carraio di larghezza adeguata, per permettere l'accesso ai camion per le operazioni di carico e scarico (dove possibile) o per l'accesso con transpallet manuale;
- tettoia di altezza adeguata, che copra almeno la metà della superficie della piazzola, e comunque tutti i recipienti ed i rifiuti che necessitano di stoccaggio sotto tettoia. Tale tettoia dovrà essere realizzata in modo da evitare il più possibile il contatto dei rifiuti con l'acqua piovana.

In allegato 9 si riporta un fac-simile di schema tipo per piazzola di deposito temporaneo utilizzato principalmente per le centrali di compressione.

Ciascun Responsabile di unità programma le modalità e la tempistica di esecuzione dei lavori per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e, in particolare, dei limiti temporali e quantitativi nei depositi temporanei, soprattutto in caso di attività di manutenzione straordinaria o che generi grandi quantitativi di rifiuti.

In pratica i rifiuti tipicamente prodotti dalla Società devono essere depositati come riportato qui di seguito:

Rifiuti speciali pericolosi:

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 13 di 30

- fusti olio esausto o emulsioni oleose (volume totale < 500 l) e filtri olio usati: stoccare sotto tettoia, in recipienti etichettati a tenuta; se lo stoccaggio avviene in fusti/serbatoi fuori terra è necessario un bacino di contenimento pari all'intero volume del fusto/serbatoio. In caso di più fusti/serbatoi, il bacino di contenimento deve avere una capacità minima di 1/3 del volume complessivo, ma deve essere almeno pari a quella del fusto/serbatoio più grande.
- accumulatori al Pb e al Ni-Cd, vernici, carboni attivi, tubi fluorescenti, stracci, fanghi oleosi, gel di silice, fasce termorestringenti ecc.: da stoccare separatamente in recipienti di adeguata resistenza (ad esempio resistenza agli acidi per gli accumulatori), etichettati, al coperto o in contenitori a tenuta, posti su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Le batterie al piombo e al nichel devono essere depositate in contenitori separati;
- i contenitori contenenti recipienti a pressione (bombolette spray) devono essere tenuti sotto tettoia ma **non** devono essere chiusi ermeticamente fino al carico per l'invio a recupero/smaltimento, soprattutto in caso di alte temperature.

Rifiuti speciali non pericolosi:

- è buona prassi che gli stessi siano comunque posti in recipienti chiusi/posti sotto tettoia.
- filtri aria, imballaggi, pile alcaline, ecc.: stoccare per tipi omogenei ed evitare che deposito/movimentazione possa essere fonte di contaminazione ambientale.

3.3.3. Registro di carico e scarico

Ogni unità locale, che produce rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) da lavorazioni industriali deve avere il proprio registro di carico e scarico modello A (approvato dal D.M.148 del 1 aprile 1998), su cui devono annotare tutti i movimenti dei rifiuti prodotti e le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli stessi.

Le unità locali obbligate alla tenuta e compilazione del Registro (registro di carico e scarico) sono:

- le centrali di compressione di SRG;
- le centrali di compressione e gli impianti di trattamento STG;
- lo stabilimento GNL di Panigaglia;
- i laboratori, i magazzini e le officine;

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 14 di 30

- le sedi dei centri di manutenzione di SRG;
- i cantieri di realizzazione solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi.

Nei cantieri di realizzazione/manutenzione di reti/impianti/bonifica nei quali i rifiuti sono prodotti dall'appaltatore, gli oneri connessi alla tenuta del registro di carico e scarico sono in capo all'appaltatore stesso. Le società del gruppo svolgono unicamente un ruolo di controllo come successivamente definito nel par.3.4.

Nel caso di più impianti distinti all'interno dello stesso stabilimento è opportuno che ogni impianto sia dotato del proprio Registro e gestisca i propri rifiuti in maniera autonoma. Tale condizione si verifica ad esempio nel caso di Centrale di compressione e Centro di manutenzione ricadenti nello stesso sito: in questo caso, centrale e centro si configurano come due unità distinte all'interno della stessa unità locale.

I rifiuti ritirati direttamente dal Comune come rifiuti assimilati agli urbani NON si devono CARICARE sul registro di carico e scarico.

Le unità che producono **SOLO rifiuti non pericolosi** derivanti da:

- attività di demolizione e costruzione (es. ferro e acciaio da cantieri);
- attività di servizio (es. toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose, carta degli uffici, arredi, ecc.);
- svuotamento delle fosse settiche;

non hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Tutti i rifiuti prodotti all'interno dell'area di competenza di un centro di manutenzione della rete gasdotti, devono essere caricati su un unico Registro intestato all'unità locale, anche se inviati a recupero/smaltimento direttamente da un impianto/area impiantistica o da depositi ubicati in luoghi diversi dalla sede dell'unità locale stessa.

Il materiale tolto d'opera risultante dalle attività di manutenzione della rete di trasporto di Snam Rete Gas sarà trasportato ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 presso il centro di manutenzione di competenza al fine di valutarne la possibilità di riutilizzo. Il materiale sarà immediatamente valutato, e qualora sia esclusa la riutilizzabilità, il tolto d'opera sarà gestito come rifiuto ed opportunamente caricato sul registro di carico e scarico, mentre il materiale riutilizzabile verrà gestito in accordo alle procedure in essere relative alla gestione dei magazzini e dei ricambi.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti all'interno della stessa concessione mineraria di STG, questi devono essere caricati sul Registro intestato alla centrale di compressione, anche se inviati a recupero/smaltimento direttamente da depositi ubicati nelle aree pozzo o nei cluster.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 15 di 30

I magazzini, i laboratori e le officine situati **all'esterno** delle unità territoriali sono sempre considerati unità locali a sé stanti e pertanto devono avere un proprio Registro rifiuti.

Le informazioni contenute nel Registro devono essere rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

I Registri integrati con i Formulari relativi al trasporto dei rifiuti **sono conservati** presso la sede dell'unità locale cui è intestato il Registro **per 5 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Essendo i registri di carico e scarico assimilati alle registrazioni contabili, in caso di chiusura di un registro di carico e scarico, è necessario inserire nel frontespizio del registro numero e data dell'ultima operazione e barrare e annullare le pagine non utilizzate.

Acquisto e vidimazione del Registro

I registri di carico e scarico dei rifiuti sono reperibili presso i rivenditori autorizzati (Buffetti, Pirola, ecc.) e devono essere numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri di carico e scarico devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente, ma non sono soggetti a bollatura.


È previsto il pagamento dei diritti di segreteria, mentre non sono dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.

Prima della vidimazione si dovrà compilare il frontespizio del registro di carico e scarico come indicato nell'Allegato 4 "Fac-simile registro di carico e scarico e istruzioni per la compilazione".

Modalità di compilazione del registro di carico e scarico

Le annotazioni sul Registro devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Per i *reflui di processo* quali oli minerali delle turbine e liquidi degli impianti antincendio, non si effettua il deposito temporaneo in quanto sono inviati a recupero/smaltimento lo stesso giorno della produzione del rifiuto. Per tali rifiuti *il carico e lo scarico sul Registro sono effettuati lo stesso giorno del trasporto, indipendentemente dalla quantità prodotta.*

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 16 di 30

Tutti i rifiuti provenienti da attività programmate di esercizio e manutenzione (ad esempio fanghi e polveri derivanti da passaggi pig) devono essere caricati sul Registro entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto che coincide con la data di esecuzione della manutenzione.

Per i rimanenti rifiuti la data di produzione coincide con il momento in cui il produttore dei rifiuti decide che il materiale non è più riutilizzabile e pertanto decide di disfarsene. Rientrano in tale categoria gli stracci sporchi, gli imballaggi, le batterie e gli accumulatori, le vernici, gli indumenti protettivi, ecc.

Lo scarico deve essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto dei rifiuti nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo.

Lo scarico non può essere effettuato prima dell'effettuazione del trasporto dei rifiuti.

Se si commette un errore nella compilazione del registro di carico e scarico in qualunque sua parte si deve barrare la voce errata, senza coprire l'errore, e indicare nelle annotazioni il motivo dell'errore e la correzione.

Le istruzioni di dettaglio su come compilare il registro di carico e scarico sono riportate nell'Allegato 4.

3.3.4. Compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto

Tutti i trasporti di rifiuti devono sempre essere accompagnati dal Formulario di identificazione del rifiuto anche nei casi in cui non è necessaria la tenuta del registro di carico e scarico.

Non richiedono alcun documento di accompagnamento al trasporto i seguenti casi:

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lett. mm). Es: carta, cartone, legno, vetro, plastica. Per poter effettuare tale trasporto è necessario rendere disponibile presso l'unità locale la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. In seguito all'emanazione della circolare n.437 del 29 maggio 2015 emessa dall'Albo gestori Ambientali, tale trasporto richiede comunque l'iscrizione all'albo per il trasporto in conto proprio dei rifiuti (categoria 2-bis). Tale caso non si applica ai rifiuti prodotti dalle società del gruppo Snam in quanto non dotate della citata iscrizione, ma si potrebbe verificare per i rifiuti prodotti dagli appaltatori.

Modello, acquisto e vidimazione del Formulario

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 17 di 30

Per ogni trasporto per il quale deve essere emesso un Formulario, ai sensi del paragrafo precedente, lo stesso deve essere conforme al modello riportato negli allegati "A" e "B" del Decreto Ministeriale n. 145/98. Il Formulario può essere emesso dal bollettario del produttore o del trasportatore. In ogni caso, per ogni trasporto, deve essere emesso **un Formulario per ogni codice CER, per ogni stato fisico e per le stesse classi di pericolo**. Anche nel caso in cui il Formulario sia compilato dal trasportatore è onere del produttore controllare la correttezza delle informazioni ivi riportate.

I Formulari di accompagnamento sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfanumerici di serie e predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Formulari devono essere vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). La vidimazione dei predetti Formulari di accompagnamento è gratuita, non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria e deve essere visibile su tutte le copie del Formulario.

Prima della vidimazione deve essere compilato il frontespizio del bollettario, come indicato nell'Allegato 5.

I bollettari, che raggruppano i Formulari di accompagnamento del rifiuto, sono reperibili presso i rivenditori autorizzati (Buffetti, Pirola, ecc.) ed il loro acquisto deve avvenire dietro il rilascio di specifica fattura di acquisto, dalla quale dovranno risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici, progressivi dei Formulari stessi.

Tale fattura deve essere registrata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo del Formulario.

Per adempiere all'obbligo di annotazione sul registro IVA acquisti, è necessario:

- trasmettere alla funzione amministrativa della Società la fattura d'acquisto, debitamente quietanzata (se il pagamento è già intervenuto) per la dovuta registrazione nei libri contabili IVA, al fine della presa in carico dei Formulari medesimi prima dell'utilizzo degli stessi;
- conservare insieme al Formulario copia della fattura.

Al primo acquisto del Formulario (per esempio presso gli esercizi Buffetti), potrebbero essere richiesti i seguenti documenti:

- fotocopia del certificato attribuzione partita IVA della Società;
- fotocopia del documento d'identità del delegante (dirigente alla sicurezza/datore di lavoro), nel caso in cui il delegante incarichi un'altra persona all'acquisto;
- delega del delegante.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 18 di 30

Oltre ai suddetti documenti, in alcune Regioni, è richiesta anche copia della visura camerale della Società.

Luoogo di tenuta e tempistica per la compilazione

Il Formulario deve essere conservato, unitamente alla eventuale documentazione aggiuntiva, nel medesimo luogo dove è conservato il registro di carico e scarico **per 10 anni più l'anno in corso (10 + 1) dalla data del trasporto; tale scadenza è data dall'assimilazione da parte delle autorità competenti del Formulario ad un documento fiscale**. In caso di unità che non hanno l'obbligo del Registro il Formulario deve essere conservato nell'unità locale dove sono stati ritirati i materiali.

Il Formulario di accompagnamento deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Se si commette un errore nella compilazione del Formulario in qualunque sua parte si deve barrare la voce errata, senza coprire l'errore, e indicare nelle annotazioni il motivo dell'errore, la correzione e riportare la dicitura "correzione effettuata prima della partenza". Tale correzione deve essere effettuata su tutte e 4 le copie del Formulario.

Dopo la partenza è ammesso inserire solo nelle annotazioni (da parte, ad es. del trasportatore) le informazioni relative ad eventuali trasbordi, cambi di mezzi, ecc.

Qualora invece ci si accorga di errori quando il FIR è già stato compilato e consegnato al trasportatore, dovrà essere redatta una lettera su carta intestata indirizzata al trasportatore, con tutti i riferimenti del caso, al fine di comunicare come modificare il Formulario e correggere l'errore.

Una copia del Formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore (l'originale della quarta copia) una volta consegnato il rifiuto al destinatario.

In seguito all'avvenuto trasporto del rifiuto, bisogna verificare la ricezione della quarta copia del Formulario entro 3 mesi dal trasporto.

Tale quarta copia, quando ritornerà al produttore del rifiuto (quindi a una delle unità locali della Società) riporta la compilazione del campo riservato al destinatario con il timbro, la firma e la data apposti in arrivo da parte del destinatario quale prova dell'avvenuto conferimento.

In caso di **mancata ricezione della quarta copia del Formulario** controfirmata e datata in arrivo dal destinatario **entro tre mesi dalla data di conferimento** dei rifiuti al trasportatore, il responsabile dell'unità locale produttrice dei rifiuti segnala tale evento alla funzione SPP della Società e alla funzione HSEQ di Snam e invia la segnalazione alla Provincia redatta in accordo all'Allegato 7.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 19 di 30

Le modalità di compilazione del Formulario sono riportate in Allegato 5.

In caso di mancata accettazione di tutto o parte del carico contattare la funzione SPP di società per concordare le opportune azioni.

In caso di accettazione del rifiuto, il Destinatario indica:

- la quantità;
- la data e l'ora;
- il timbro e la firma.

La quantità rappresenta il peso verificato a destino che va riportato, una volta ricevuta la quarta copia del Formulario, nelle annotazioni dello scarico corrispondente sul registro di carico e scarico (il peso verificato a destino è la quantità da inserire anche nella dichiarazione MUD annuale).

L'ultima copia del Formulario (originale) deve essere allegata alla prima copia del Formulario, che deve quindi essere conservata in sito unitamente al registro di carico e scarico dei rifiuti.

3.3.5. Trasporto

Le Società del gruppo Snam, in qualità di produttori dei rifiuti, devono conferire i rifiuti a terzi autorizzati o ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

La responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti è esclusa:

- nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- nel caso di conferimento a soggetti autorizzati, solo dopo aver ricevuto il Formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento stesso.

I rifiuti speciali prodotti sono consegnati a trasportatori terzi appositamente autorizzati al trasporto di rifiuti. Tali imprese devono essere iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Albo).

Il materiale tolto d'opera risultante dalle attività di manutenzione della rete di trasporto di Snam Rete Gas sarà trasportato ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 presso il centro di manutenzione di competenza al fine di valutarne la possibilità di riutilizzo con i mezzi della società.

Non si può trasportare con mezzi della Società il materiale derivante dalla manutenzione chiaramente identificabile come rifiuto (es. fanghi e polveri da passaggio pig). Tale materiale deve essere depositato nell'impianto dove è prodotto e conferito a trasportatori terzi autorizzati al trasporto di rifiuti.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 20 di 30

Non è possibile trasportare i rifiuti da un deposito temporaneo all'altro.

Il Gestore del contratto di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti verifica il possesso dell'iscrizione di cui sopra e dell'avvenuto pagamento del contributo annuale e mette a disposizione tali documenti agli utilizzatori del contratto.

PRIMA DI OGNI TRASPORTO è necessario richiedere copia dell'iscrizione all'Albo e verificare:

- corrispondenza fra gli estremi (numero e data) dell'iscrizione riportata sul Formulario alla voce "trasportatore" con la copia dell'iscrizione utilizzata per effettuare il controllo;
- periodo di validità dell'iscrizione (generalmente 5 anni);
- presenza della targa del mezzo utilizzato al trasporto dei rifiuti;
- presenza del codice CER del rifiuto trasportato, tra i rifiuti trasportabili dall'automezzo in questione.

Ogni trasportatore **DEVE** avere una copia di valida iscrizione all'Albo in ogni mezzo e durante ogni trasporto. In caso di mancanza o incompleta presenza della documentazione, il trasporto dei rifiuti **NON DEVE** essere effettuato.

Tale verifica può essere effettuata consultando anche il sito internet dell'Albo Gestori Ambientali in quanto in seguito alla deliberazione del 23/07/2014 è stata introdotta la possibilità, tramite il sito <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>, di avere le seguenti informazioni relative alle imprese iscritte all'Albo:

1. Estremi iscrizione, dati anagrafici, categorie e classi di iscrizione;
2. Ricerca tramite codice fiscale, ragione sociale, categorie, CER, targa veicolo;
3. Segnalazioni di eventuali provvedimenti in corso.

I servizi di cui sopra sono gratuiti e fruibili da chiunque. In particolare quelli di cui al punto 2 e 3 richiedono la registrazione al sito e la possibilità di ottenere le informazioni in formato certificato (documento firmato digitalmente dall'Albo).

Il numero dell'iscrizione (sempre presente nella prima pagina dell'iscrizione) è del tipo MI0123 O/S in cui:

- MI è la sigla della provincia della sezione provinciale dell'Albo che ha rilasciato l'iscrizione;
- il numero è il numero progressivo dell'iscrizione;
- le lettere O/S indicano se l'iscrizione è ordinaria o semplificata;

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 21 di 30

- L'iscrizione è valida per una o più categorie e per ogni categoria è indicata la classe. Per ogni categoria sono riportati l'elenco dei mezzi e dei rifiuti trasportabili.

Le categorie previste dell'Albo, non solo per il trasporto dei rifiuti, sono:

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art.212, comma 8, del D.Lgs.152/06;
- Categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194 , comma 3, del D.Lgs.152/06;
- Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Categoria 9: bonifica di siti;
- Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

La categoria 1 è suddivisa in 6 classi (da A a F) in base alla popolazione complessivamente servita.

Le categorie da 4 a 8 sono suddivise in 6 classi (da A a F) in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti.

Le categorie 9 e 10 sono suddivise in 5 classi (da A a E) in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 22 di 30

Durante il trasporto dei rifiuti devono essere rispettate le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto, in particolare, il codice della strada, in caso di rifiuti pericolosi dovranno essere rispettate anche le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Per i rifiuti classificati pericolosi ai sensi delle norme relative al trasporto delle merci pericolose su strada (normativa ADR) occorre che siano applicate integralmente tutte le prescrizioni dell'ADR, ad es. quelle relative ai mezzi impiegati per il trasporto, gli imballi, le etichettature e la documentazione necessaria per il trasporto (istruzioni di sicurezza per il conducente, ecc.).

Le istruzioni di sicurezza per il conducente sono fornite dal trasportatore.

Per sapere se un rifiuto è soggetto alla normativa ADR consultare l'Elenco dei rifiuti, riportato in Allegato 3. Ove non disponibile alcuna indicazione sull'eventuale trasporto in ADR, contattare la funzione HSEQ/Ambiente e prevenzione incidenti rilevanti.

La dicitura ADR riporta un codice a 4 cifre, denominato numero ONU, che definisce la sostanza, la classe ADR (numeri da 1 a 9) e la categoria d'imballaggio (I,II e III).

L'ADR suddivide le materie e gli oggetti pericolosi in 13 classi in base al tipo di pericolo principale che rappresentano, le classi ADR sono riportate in Allegato 8.

Ogni trasporto di rifiuti soggetti ad ADR deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Disponibilità sul mezzo delle “*istruzioni di sicurezza per il conducente*”;
- Dotazione dei dispositivi di emergenza previsti dalle istruzioni sopra citate;
- Etichettatura del mezzo e dei colli conforme alla dicitura ADR riportata nel formulario;
- possesso di patentino ADR, in corso di validità, da parte del conducente.

3.3.6. Intermediario

Nel caso di ricorso da parte della Società a intermediari, ovvero imprese che svolgono l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, la Società si deve assicurare che tali imprese siano iscritte all'Albo in categoria 8. Gli intermediari sono soggetti diversi dai trasportatori e/o dai destinatari.

3.3.7. Conferimento a smaltimento e/o recupero

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 23 di 30

Per il conferimento delle principali tipologie di rifiuti speciali prodotti dalla Società sono disponibili apposite convenzioni con smaltitori e trasportatori che operano a livello nazionale.

La Società, in qualità di produttore dei rifiuti, è tenuta a conferire i rifiuti a soggetti terzi autorizzati alle operazioni di smaltimento e/o recupero. **Prima di ogni smaltimento è necessario** richiedere copia dell'autorizzazione e delle relative garanzie finanziarie dello smaltitore e verificare:

- corrispondenza fra gli estremi (numero e data) dell'autorizzazione riportata sul Formulario alla voce "destinatario" con la copia dell'autorizzazione utilizzata per effettuare il controllo;
- periodo di validità dell'autorizzazione e delle relative garanzie finanziarie;
- presenza del codice CER del rifiuto fra i rifiuti smaltibili o recuperabili compresi nell'autorizzazione;
- presenza dell'attività di smaltimento/recupero e del luogo di destinazione indicati sul Formulario fra quelli previsti nell'autorizzazione.

In caso di mancanza o incompleta presenza della documentazione sopra citata lo smaltimento dei rifiuti **NON DEVE** essere effettuato.

Per gli accumulatori al Piombo e per gli oli usati è preferibile rivolgersi a recuperatori incaricati dai relativi consorzi: Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU). I nominativi degli operatori autorizzati sono reperibili sui siti internet ufficiali dei consorzi stessi. Nel caso in cui, non sia possibile conferire direttamente tali materiali ai consorzi è necessario comunque inviarli a recupero tramite appaltatore autorizzato. Non è consentito l'invio a smaltimento.

3.3.8. Denuncia annuale rifiuti (MUD)

Ogni unità locale provvede annualmente a comunicare alla C.C.I.A.A. provinciale territorialmente competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali prodotti, in deposito temporaneo, recuperati o smaltiti.

La comunicazione è effettuata adottando il Modello Unico di Dichiarazione (MUD), da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo diversa previsione normativa, a quello di riferimento della dichiarazione. Le modalità di dettaglio per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono riportate sul sito internet www.ecocerved.it.

3.3.9. Aspetti specifici

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 24 di 30

Rifiuti urbani ed assimilati agli urbani

Nelle unità locali è allestita la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (carta, cartone, vetro, alluminio ecc.) che verranno depositati in appositi contenitori forniti dal Comune competente o dal concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Tali rifiuti non devono essere etichettati con il codice CER.

In questo caso, poiché i rifiuti sono conferiti direttamente al servizio pubblico di raccolta, non occorre compilare né il Registro, né il Formulario.

Nel caso in cui il comune non effettui la raccolta differenziata è necessario gestire tali rifiuti come normali rifiuti speciali e conferirli a idonea impresa autorizzata alla gestione degli stessi, compilando Registro e Formulario e gestendo il deposito temporaneo come indicato al paragrafo dedicato della presente Istruzione Tecnica di Lavoro.

Sfalci e potature

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, il produttore dei rifiuti è l'appaltatore, che provvederà al conferimento degli stessi ad impianti autorizzati oppure al servizio pubblico di raccolta (Comune competente o diverso soggetto concessionario del predetto servizio). Nel caso di invio ad impianto di compostaggio l'appaltatore compila altresì direttamente il relativo Formulario e consegna al committente la copia della IV copia del formulario attestante il corretto avvenuto smaltimento dei rifiuti. In entrambi i casi è richiesta l'iscrizione all'albo Gestori Ambientali per la categoria 2-bis.

Gestione dei toner esausti

I **toner esausti sostituiti direttamente da personale della Società** (ad esempio i toner delle stampanti), sono depositati temporaneamente negli appositi contenitori "Ecobox" e devono essere gestiti come un qualsiasi rifiuto speciale non pericoloso da attività di servizio prodotto dalla Società. Il trasporto dei toner deve essere accompagnato da Formulario.

Se l'unità da cui si ritirano i toner ha già un registro di carico e scarico dei rifiuti, anche i dati relativi ai toner dovranno essere registrati. Se un'unità non ha un Registro in quanto produttrice solo di rifiuti speciali non pericolosi da attività di servizio (ad esempio sedi uffici), non vi è l'obbligo di avere il Registro, ma è sempre necessario archiviare la prima e la quarta copia dei Formulari.

Per **toner esausti sostituiti dai tecnici delle imprese di manutenzione** (es. toner delle fotocopiatrici e stampanti multifunzione a noleggio nelle sedi direzionali), il manutentore stesso è il produttore dei rifiuti. Il personale della Società non dovrà firmare alcun Formulario in quanto alla voce produttore sarà inserito il nominativo del

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 25 di 30

manutentore. Tali toner NON devono essere depositati negli ECOBOX, ma devono essere ritirati immediatamente dal manutentore.

Gestione dei liquidi provenienti dagli impianti termici

I liquidi derivanti dalle attività di manutenzione e/o dismissione di impianti termici, a meno che non siano riutilizzabili, devono essere gestiti come rifiuti speciali e pertanto è assolutamente vietato lo scarico sul suolo, in corpo idrico superficiale e/o in fognatura in assenza di esplicita autorizzazione allo scarico di acque industriali.

Gestione dei rifiuti prodotti presso aree pozzo (solo Stogit)

Durante gli interventi di wire-line

I rifiuti derivanti da attività di wire-line eseguiti direttamente da personale Stogit sono depositati temporaneamente nell'area in cui sono stati prodotti o nel deposito temporaneo più vicino all'interno della stessa concessione e inviati a recupero/smaltimento tramite contrattiste autorizzate attivate successivamente da Resp. Polo/Area Pozzo (AREP).

I contenitori dei rifiuti dovranno garantire la corretta tenuta (possibilmente con doppio contenitore) del rifiuto onde evitare possibili fuoriuscite.

I rifiuti derivanti da attività di wire-line effettuate dagli appaltatori devono essere da questi gestiti nel rispetto della normativa vigente e inviati a recupero/smaltimento con soggetti autorizzati. Sarà onere dell'appaltatore compilare in conto proprio in qualità di produttore dei rifiuti il Registro e il Formulario di identificazione del. L'appaltatore dovrà inviare a STG la copia della quarta copia del Formulario attestante il corretto avvenuto conferimento dei rifiuti.

Per attività di perforazione/work-over

Stogit non dispone di un'Unità di perforazione; qualora se ne presentasse la necessità, per le attività di perforazione di nuovi pozzi di stoccaggio e/o work over si rivolgerà ad appaltatori esterni.

In cantiere dovrà essere presente copia di valide autorizzazioni dei soggetti che effettuano l'attività di trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti. Tale archivio viene predisposto ed aggiornato da STG.

Il produttore dei rifiuti derivanti da tale attività è sempre STG.

	Istruzione Tecnica di Lavoro	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 26 di 30

Gestione acque meteoriche raccolte da aree pozzo e cluster

La gestione delle acque meteoriche, potenzialmente contaminate, raccolte nelle aree satelliti, cioè aree pozzo e cluster (es.: da cantine dei pozzi) e destinate allo smaltimento deve essere effettuata secondo quanto di seguito previsto:

- il carico dovrà essere eseguito in successione con un'unica autobotte (in caso di interruzione e ripresa attività dovranno essere date opportune disposizioni per l'eventuale parcheggio della stessa autobotte);
- almeno una volta all'anno, si dovrà procedere alla identificazione del rifiuto mediante analisi separate (una per ciascuna area) per confermare che le acque meteoriche raccolte dalle varie aree appartengono alla stessa tipologia di rifiuto;
- sul Registro di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere eseguite tante registrazioni quante sono le aree che hanno in giacenza acque meteoriche da smaltire (una registrazione di carico per ogni area pozzo o cluster) e da cui l'autobotte effettuerà il prelievo dei liquidi;
- sul Formulario dovrà apparire la somma dei quantitativi registrati, tale quantità dovrà coincidere con la quantità che dovrà essere poi scaricata sul registro di carico e scarico e/o sul registro cronologico entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto;
- dovrà essere compilato un Formulario per ogni punto di prelievo;
- nel caso di conferimento a recupero/smaltimento di acque, utilizzare il cod. 05.07.99 (per le acque di produzione) o per le altre acque i codici 16.10.01* se nelle acque sono contenute sostanze pericolose (es. idrocarburi) o 16.10.02 se nelle acque non sono contenute sostanze pericolose;
- nel caso di smaltimento di brine saline di completamento, utilizzare il codice 16.10.03* se sono contenute anche sostanze pericolose, altrimenti utilizzare il codice 16.10.04;
- qualora fosse necessario procedere ad un secondo prelievo con autobotte, anche nell'ambito della stessa giornata, si dovrà procedere ad una nuova annotazione sia sul Registro che sul Formulario.

3.4. Rifiuti prodotti dagli appaltatori

I rifiuti derivanti dalle attività svolte dagli appaltatori sono gestiti direttamente da questi ultimi nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito nell'incarico/contratto assegnato, stipulato in accordo all'istruzione operativa SNAM-IOP-028.

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 27 di 30

Per le diverse tipologie contrattuali, gli oneri in capo all'appaltatore, quale produttore dei rifiuti, sono esplicitati nell'articolo "gestione rifiuti" previsto dall'allegato 4 alla SNAM-IOP-028 sopra citata.

In fase di Kick Off Meeting è necessario definire in modo esplicito e dettagliato le modalità di gestione dei rifiuti e in particolare l'identificazione del produttore dei rifiuti e i relativi adempimenti.

Si precisa che i rifiuti derivanti dalle attività delle imprese appaltatrici, la cui gestione è stata preventivamente regolamentata in fase di stesura del contratto, con l'attribuzione di oneri e responsabilità ad esclusivo carico delle imprese stesse (in qualità di produttori dei rifiuti) devono:

- essere caricati dalle imprese appaltatrici stesse sul loro registro di carico e scarico;
- essere trasportati con il formulario compilato sul bollettario del produttore o del trasportatore e firmato dall'impresa stessa e dal trasportatore;

l'originale della I e della IV copia del formulario rimangono all'impresa. Quando previsto in contratto, l'Appaltatore è tenuto ad inviare al Committente copia della IV copia del formulario di identificazione del rifiuto attestante il corretto avvenuto smaltimento dello stesso.

Le imprese appaltatrici si possono suddividere in due macro categorie:

- imprese che svolgono attività di manutenzione (es. elettricisti, manutenzione apparecchiature, sostituzione toner fotocopiatrici, ecc.). Il luogo di produzione da riportare alla voce "unità locale" sul Formulario è la sede legale dell'impresa di manutenzione e il luogo di partenza del rifiuto (da segnalare nelle annotazioni del Formulario) è la sede/impianto della Società. Il registro di carico e scarico è conservato quindi presso la sede legale o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- Imprese che svolgono altre attività (imprese che eseguono nuove realizzazioni, varianti, attraversamenti fluviali, ecc.). Il luogo di produzione da riportare alla voce "unità locale" sul Formulario è la sede del cantiere da cui partono i rifiuti. È necessario verificare che l'impresa abbia predisposto idonea area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e che tali rifiuti siano caricati su un apposito registro di carico e scarico dei rifiuti custodito ed intestato al cantiere.

Il Gestore del Contratto assicura tramite le funzioni operative che richiedono la prestazione, la corretta gestione dei rifiuti prodotti dagli Appaltatori attraverso il controllo a campione:

	Istruzione Tecnica di Lavoro	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 28 di 30

- dei Formulare dell'appaltatore;
- in caso di cantieri nella cui area sia previsto un deposito temporaneo dei rifiuti di competenza, della sua corretta gestione;
- del registro di carico (conservazione/compilazione).

Nel caso in cui si rilevino criticità o carenze nell'operato del fornitore, è necessario segnalarlo al Gestore del contratto che informa l'unità Servizi al Procurement di Snam Rete Gas in accordo alla procedura SNAM-RGL--031 "Qualifica fornitori e vendor management".

4. ELENCO ALLEGATI

NUMERO ALLEGATO	TITOLO
Allegato 1	Operazioni di recupero e smaltimento da D.Lgs.152/06
Allegato 2	Caratteristiche di pericolo
Allegato 3 a	Indicazioni operative classificazione e gestione rifiuti
Allegato 3 b	Elenco dei codici CER da D.Lgs.152/06
Allegato 4	Fac simile Registro di Carico e Scarico e istruzioni per la compilazione
Allegato 5	Fac simile Formulario e istruzioni per la compilazione
Allegato 6	Linee guida etichettatura del deposito temporaneo dei rifiuti
Allegato 7	Fac-simile segnalazione alla Provincia di mancata ricezione IV copia del Formulario
Allegato 8	Elenco Classi ADR
Allegato 9	Fac-simile di schema tipo per piazzola di deposito temporaneo delle centrali di compressione.

5. RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 29 di 30

Eventuali necessità di modifica a processi e contenuti del presente documento, devono essere comunicate alla funzione Ambiente e Prevenzione Incidenti Rilevanti di Snam per l'aggiornamento del presente documento.

6. ABROGAZIONI

Il presente documento annulla e sostituisce l'istruzione operativa SNAM-IOP-042 "Gestione dei rifiuti" e i relativi recepimenti GNL-IOP-019, SRG-IOP-042 e STG-IOP-012.

7. RIFERIMENTI

Di seguito si riportano le principali norme interne ed esterne a cui la presente procedura/istruzione operativa fa riferimento.

Interni

- SNAM-RGL-031 "Qualifica fornitori e vendor management";
- SNAM-IOP-028 "Requisiti minimi HSE da inserire nei contratti di approvvigionamento di lavori, beni e servizi";
- SNAM-HSEQ-ITL- 012 "Gestione dell'amianto".

Esterni

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.ii. "Norme in materia ambientale";
- Decisione n. 532 del 03/05/2000: "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi";
- Direttiva n. 98 del 19/11/2008: "2008/98/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- Decreto Ministeriale n. 145 del 01/04/1998: "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi

	<i>Istruzione Tecnica di Lavoro</i>	Codice Documento SNAM-HSEQ-ITL-014-R00
		Pagina 30 di 30

degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

- Decreto Ministeriale n. 120 del 03/06/2014: “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
- Deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali del 23 luglio 2014: “Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011”.
- Regolamento del 18/12/2014 n.1357/2014: “Regolamento (UE) n. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- Decisione del 18/12/2014: “Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Circolare n.437 del 29/05/2015: “Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” per il trasporto dei rifiuti ai centri di raccolta.
- Regolamento del Consiglio dell'unione Europea 2017/997/UE: Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nuova definizione di ecotossicità HP14;
- Decreto 12 maggio 2017: Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (ADR 2017).
- LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.